



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dott. Carmela Ruberto | Presidente |
| 2. dott. Biagio Politano | Consigliere |
| 3. dott. Giovanna Mastroianni | Consigliere Rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2350/2016 RGAC assunta in decisione all'udienza collegiale del 11/7/2018 e vertente

TRA

ARDIS Filiberto, elettivamente domiciliato in Roma, via Fossombrone, 92 presso lo studio dell'avv. Anna Tarsitano che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.

ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLATO

E

Comune di Fagnano Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Candreva del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliato nel suo studio alla via Antonino Panella, 1 in Catanzaro, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE

CONCLUSIONI

Per l'attore in riassunzione: " . . . *in accoglimento della domanda del sig. Ardis Filiberto ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza dell'appello proposto dal Comune di Fagnano Castello e, conseguentemente, la esclusiva responsabilità di detto Comune nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione principale proposta dall'Amministrazione convenuta, confermando la sentenza di primo grado in relazione all'an, con vittoria delle spese di lite del*



secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

- accertare e dichiarare che la somma riconosciuta dal Giudice di primo grado a titolo di detto danno pari ad Euro 4.000,00= non è stata inclusa, per mero errore, tra le somme liquidate con il dispositivo della decisione in favore dei Sigg.ri Ardis-Giglio all'epoca genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Ardis Filiberto e, per l'effetto, conformemente alla parte motiva della sentenza di primo grado, condannare il Comune di Fagnano Castello al pagamento di detta somma in favore di Ardis Filiberto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro fino al saldo effettivo compresi in ogni caso ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per il presente giudizio entro la somma di Euro 26.000,00=, con vittoria delle spese di causa in relazione al secondo grado di giudizio, al giudizio avanti la Corte di Cassazione ed al presente giudizio di rinvio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

- condannare il Comune di Fagnano Castello al pagamento in favore di Ardis Filiberto della somma di Euro 12.500,00= dallo stesso corrisposta all'Amministrazione convenuta con riserva di ripetizione all'esito del giudizio per cassazione sulla base della sentenza di secondo grado n.1240/2011 emessa in data 12/10/2011 dalla Corte di Appello di Catanzaro Seconda Sezione Civile nel giudizio grado R.G. n. 1119/2003 oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'Ardis e poi cassata con rinvio all'Ecc.ma Suprema Corte con sentenza n. 18599/2016 depositata in data 22.9.2016 R.G. 2110/2013, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo compresi in ogni caso ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per il presente giudizio entro la somma di Euro 26.000,00, con vittoria di spese e di causa in relazione al secondo grado di giudizio, al giudizio avanti la Corte di Cassazione ed al presente giudizio di rinvio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."

Per il convenuto in riassunzione " . . . valutare le risultanze di causa anche alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione, rigettare ogni istanza avversa, perché inammissibile ed infondata, ovvero, dichiarare Ardis Filiberto responsabile dell'incidente per cui è causa nella misura del 50%, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno per come statuito nella 1240/2011 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro. Con vittoria di spese e competenze di ogni grado e fase di giudizio, incluse quelle del presente giudizio di rinvio "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fatto e la vicenda processuale sono così riassunti nella sentenza di primo grado impugnata:

<< Con atto di citazione del 26/1/99 Ardis Antonino e Giglio Rosaria, quali genitori del figlio minore Ardis Filiberto, convenivano in giudizio il Comune di Fagnano Castello, in persona del sindaco pro tempore, per sentire dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato per colpa



dell'amministrazione comunale e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti derivanti dal sinistro nella misura che sarà accertata in corso di causa. Esponevano a sostegno della domanda che il giorno 8/8/98 alle ore 00,20 mentre il minore percorreva in regolare marcia la via Garibaldi alla guida del ciclomotore Malaguti tg 5SH5T, a causa della ridotta visibilità per la scarsa illuminazione, si trovava improvvisamente di fronte ad un ostacolo costituito da una transenna non segnalata e non avvistabile posta sul margine sinistro di detta via, cozzando contro la stessa, non riuscendo in alcun modo ad evitare l'impatto e che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni. Si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale, la quale chiedeva il rigetto della domanda, sul presupposto che la transenna si trovava sulla sinistra, sul lato opposto della sede stradale percorsa dal minore. Espletata la prova per testi, c.t.u... la causa veniva trattenuta in decisione. >>

Con sentenza n. 490/03 in data 14-15/3/2003 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda ritenendo il Comune di Fagnano Castello esclusivo responsabile della causazione del sinistro e lo condannava a risarcire il danno causato al minore liquidato in € 11.689,00 a titolo di danno biologico ed euro 27.571,00 a titolo di danno patrimoniale, (di cui euro 4.231,00 per spese mediche sostenute ed euro 23.240,00 per spese mediche future.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Fagnano Castello lamentando la erroneità della sentenza: per ciò che concerneva l'affermazione della sua responsabilità, atteso che l'incidente era avvenuto invece per esclusiva colpa del minore che transitava ad alta velocità e senza osservare le normali regole di prudenza; non vi erano i presupposti per ravvisare la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (inapplicabile nei casi in cui il bene per la sua estensione non si prestava ad un efficace controllo) mentre quella di cui all'art. 2043 c.c. non era stata provata. Con il secondo motivo eccepeva la nullità dell'elaborato peritale.

Proponeva altresì appello Ardis Filiberto lamentando l'insufficiente liquidazione del danno.

Con sentenza n. 1240/11 in data 12.10-24.11.11 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, affermava il concorso di colpa dell'Ardis nella misura del 50% e, per l'effetto, condannava il Comune di Fagnano Castello al pagamento nei confronti dell'Ardis della complessiva somma di € 7.844,50, oltre rivalutazione ed interessi legali, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e dell'espletata ctu.

Avverso la sentenza di appello, Ardis Filiberto proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a quattro motivi.

Con sentenza n. 18599/2016 del 10.2-22.9.2016, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito l'esame degli altri motivi; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.



Per quanto qui di interesse, la Suprema Corte rilevava la contraddittorietà della motivazione della Corte di Appello che, da un canto aveva ravvisato a carico del Comune *“un profilo di responsabilità in concreto e non presunta ...”* dall'altro aveva ritenuto di ascrivere un paritetico profilo di colpa al conducente del motociclo.

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 22/12/2016 Ardis Fliberto riassumeva il giudizio insistendo anche nei motivi dell'appello incidentale già spiegato e concernenti la liquidazione del danno morale che era stato riconosciuto e quantificato in € 4.000,00 oltre interessi, solo nella parte motiva della sentenza di primo grado ed a seguire per un mero errore non inserito nel dispositivo. Chiedeva, ancora la ripetizione delle somme che aveva provveduto a corrispondere al Comune a seguito della sentenza della Corte di Appello poi cassata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Fagnano Castello, rilevando come la Suprema Corte, lungi dal sostenere la sua esclusiva responsabilità, aveva solo rilevato una contraddizione nella motivazione della sentenza disponendo dunque una nuova valutazione dei fatti.

Acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, all'udienza del 11/7/2018 i procuratori precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed il collegio assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali (la difesa dell'Ardis evidenziando come attesi i disservizi nel sistema telematico il deposito era avvenuto il giorno seguente la scadenza del termine) e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, occorre rilevare come, stante la certificazione allegata dall'Ardis in allegato alla comparsa conclusionale, che attesta il disservizio verificatosi nel sistema di posta elettronica certificata nei giorni 8, 9 e 10 ottobre, sussistono le condizioni per rimettere nei termini la parte attrice in riassunzione e ritenere dunque ammissibile il deposito della comparsa conclusionale pure avvenuto il giorno dopo la scadenza del termine.

Ciò posto, atteso il rinvio disposto dalla Suprema Corte, occorre prendere le mosse dai motivi dell'appello principale proposto dal Comune di Fagnano Castello che sono così riassunti nella sentenza cassata:

1. – Con il primo motivo, l'appellante Comune di Fagnano Castello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte relativa all'affermazione di responsabilità. L'incidente si sarebbe verificato per esclusiva colpa del minore, che procedeva a velocità eccessiva e non avrebbe osservato le normali regole di guida. La transenna posta sul lato sinistro della carreggiata (opposto a quello percorso dal ciclomotore) non poteva in alcun modo rappresentare un'insidia, avendo al contrario



proprio la finalità di segnalare la presenza di una situazione di pericolo. La sua presenza aveva probabilmente evitato al ragazzo conseguenze più gravi di quelle verificatesi.

I testi indicati dall'attore non erano stati peraltro in grado di riferire nulla sull'esatta dinamica del sinistro. Il teste Oddone aveva riferito della presenza della transenna ma non era stato in grado di descrivere le modalità dell'urto; dalla sua deposizione emergeva semmai che, con l'uso della normale diligenza, l'ostacolo poteva essere evitato (così come era capitato allo stesso dichiarante, che aveva solo "rischiato di sbatterci contro" con la sua autovettura, evidentemente riuscendo a evitarlo). Dalla deposizione dei testi De Rose e Avolio era emerso che la scarsa illuminazione di quel tratto di strada non era fatto sporadico, tale da potere costituire insidia, essendo una situazione ben nota agli abitanti del paese, e in particolare al minore Ardis Filiberto, che abitava in una via adiacente (e peraltro era poco credibile che la teste De Rose, nonostante la scarsa illuminazione, avesse potuto dettagliatamente descrivere la scena del sinistro osservandola dalla propria finestra).

In definitiva, tutti i testi avevano riferito che: a) l'illuminazione non funzionava; b) la presenza della transenna era nota agli utenti della strada; c) si era soliti parcheggiare le autovetture sul lato sinistro della carreggiata.

Ne derivava che, se il minore avesse adottato la normale diligenza e attenzione (così come i conducenti che l'avevano preceduto), l'evento non si sarebbe verificato o comunque meno gravi sarebbero state le conseguenze.

In ogni caso difettavano elementi per potere ascrivere l'esclusiva responsabilità al Comune, non essendo stato accertato quale fosse la velocità tenuta dal motociclo, se il conducente avesse il casco, quali fossero le sue condizioni fisiche e se il mezzo fosse affidabile, e ciò impediva di valutare un eventuale concorso colposo dello stesso conducente.

Ne discenderebbe l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, non avendo l'attore provato, come era tenuto a fare ai sensi dell'art. 2043 c.c., il nesso causale tra il danno e l'asserito comportamento negligente della p.a.. Né era invocabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c., inapplicabile ogniqualvolta il bene, come nello specifico, non si presta, per la sua estensione e la fruizione diretta e generale da parte di terzi, all'esercizio di un efficace controllo.

Esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., residuava l'ipotetica responsabilità ex art. 2043 c.c., di cui tuttavia nello specifico difettavano i presupposti, atteso che la transenna non costituiva insidia (non presentando i caratteri della non visibilità e non prevedibilità) e poteva essere evitata con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Con il secondo motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'elaborato peritale (non sarebbero state osservate le norme previste in tema di convocazione delle parti) e contesta la quantificazione



del risarcimento, deducendo: a) che non si è tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile al danneggiato, la cui condotta di guida imprudente, quand'anche non tale da essere ritenuta causa esclusiva del danno, ha quantomeno concorso a causarlo in ampia percentuale; b) che non avrebbe dovuto essere liquidato il danno morale, essendo stata accertata la responsabilità del Comune solo in via presuntiva; c) che i coniugi Ardis-Giglio erano carenti di legittimazione rispetto al rimborso delle spese mediche (€ 4.231) in quanto dai titoli giustificativi prodotti si evinceva che queste erano state sostenute in proprio, mentre i coniugi Ardis avevano agito solo nella qualità di genitori del minore.

Preme innanzitutto rilevare come la responsabilità del Comune possa dirsi accertata con valenza di cosa giudicata nella misura del 50%. Invero, solo l'Ardis ha inteso impugnare la decisione della Corte di Appello, oggetto di cassazione con rinvio, nella parte in cui affermava la sua parziale responsabilità in ordine ai fatti. Pertanto, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza di secondo grado nella parte in cui comunque confermava, sebbene solo in percentuale, la responsabilità dell'indicato Comune.

Residua dunque da valutare se le censure dell'appellante Comune sorreggono, quanto meno, un concorso di responsabilità nei fatti anche dell'Ardis. Spetta in altre parole a questa Corte verificare se, fermo il già provato nesso di causalità tra l'insidia e le lesioni riportate dall'Ardis, vi siano gli estremi per affermare che, anche la condotta colposa dell'utente della strada, abbia contribuito nel determinismo dell'evento. Ebbene, ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti non consentono di evidenziare a carico di parte attrice profili di colpa. Ferma cioè la situazione di pericolo già accertata sulla strada non è dato evincere una condotta poco prudente ed accorta in capo all'utente della strada che possa in qualche modo aver influito nella causazione del sinistro. Giova rilevare come la situazione di pericolo era collocata in un tratto di strada che curvava a sinistra. Già tale elemento porta a considerare che le possibilità di avvistamento dell'ostacolo erano comunque ridotte, stante la conformazione della strada (ed il fatto che la marcia del motorino avveniva peraltro in assenza di luce artificiale esterna). Ancora, già il Giudice di prime cure aveva correttamente posto in evidenza come dalla testimonianza del teste Rizzo Oddone era emersa la presenza non soltanto di numerose autovetture parcheggiate sulla strada lungo il lato destro, quanto anche di persone in transito sulla strada stante la festa in corso. Tali elementi, nella misura in cui paventano un chiaro ingombro della corsia di marcia su cui transitava l'Ardis, se da un canto portano a ritenere che la marcia verso sinistra fosse per c.d. obbligata, dall'altro portano comunque ad escludere che il ciclomotore potesse circolare a velocità elevata. In altre parole non vi è modo di affermare che l'attore abbia tenuto una condotta di guida non consona alle concrete condizioni della strada. Invero, il solo fatto che il minore non sia riuscito tempestivamente ad arrestare la marcia



davanti all'ostacolo che gli si era parato di fronte, rappresenta dato non univoco nè indicativo di distrazione o velocità ascrivibile al conducente, ma che ben può spiegarsi proprio in ragione della situazione dei luoghi in atto. Peraltro, le lesioni riportate dall'Ardis in seguito al sinistro a carico del volto non risultano di gravità tale da segnare un urto violento da cui evincere una elevata velocità. Il fatto che, contrariamente all'Ardis il teste Rizzo Oddone pur dichiarando di aver rischiato di sbattere anch'egli sull'ostacolo, sia riuscito ad arrestare la marcia in tempo, non implica necessariamente il fatto che il sinistro si sia verificato per colpa dell'attore. La stessa Suprema Corte ha evidenziato il fatto che nella deposizione del teste non era dato evincere quando il Rizzo era transitato lungo la strada e comunque in quali condizioni di luogo, si da non potersi pertanto porre a raffronto le due situazioni (l'Ardis peraltro circolava a bordo di un ciclomotore mentre il Rizzo di una autovettura). Ed allora, valutata anche la colorazione metallica della transenna, il fatto che la stessa addirittura oltrepassava la linea di mezzeria (teste Rizzo) e la mancanza di alcuna segnalazione, a fronte dello stato dei luoghi già descritto non vi è spazio per ravvisare una condotta colposa dell'Ardis da valere come concausa dell'incidente. Il fatto che fosse nota la circostanza della mancanza di illuminazione secondo quanto sostenuto dalla difesa del Comune non vale di per sé solo ad evincere una condotta imprudente dell'attore. In altre parole, l'insidia, la situazione pericolosa che ha dato origine al sinistro stradale è data dall'insieme delle circostanze che, in quel dato frangente si sono venute a creare e che, concatenandosi l'una altra, hanno determinato la presenza di un ostacolo fisso non visibile contro il quale ha impattato il mezzo. A fronte di tale situazione di pericolo non vi è modo di ricavare profili di colpa a carico del soggetto danneggiato. L'appello principale del Comune di Fagnano Castello deve essere dunque rigettato.

3. – Per quanto concerne i motivi dell'appello incidentale dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione, giova rilevare come l'Ardis nell'atto di riassunzione abbia insistito esclusivamente nella *“ liquidazione del danno morale sofferto dall'Ardis medesimo a seguito del sinistro de quo, già oggetto di appello incidentale da parte dell'odierno attore in riassunzione ”*.

Ebbene, sul punto ritiene questa Corte, procedendo alla nuova valutazione alla stessa demandata, di confermare il Giudizio già espresso dal precedente giudice del grado di appello, di rigetto dell'appello incidentale, in ciò valorizzando l'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale operata sulla base delle tabelle di Milano (*“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove*



s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle" (Cass. Civ. sez. III n. 25817/17).

Quanto poi all'errore materiale (da valere quale ulteriore motivo di impugnazione) riproposto dall'Ardis (secondo il quale il Giudice di prime cure pur avendo riconosciuto in motivazione il danno morale nella somma di € 4.000,00 ne aveva ommesso la menzione nel dispositivo della sentenza) già il precedente Giudice di appello, rilevatane evidentemente la fondatezza (di immediato rilievo stante la differenza degli importi indicati in motivazione rispetto a quelli del dispositivo della sentenza di primo grado), nel determinare l'importo totale del risarcimento, da abbattere di metà in ragione del concorso di colpa, l'aveva indicata nella somma di € 15.689,00 (appunto € 11.689,00 danno biologico + € 4.000,00 danno morale).

Per quanto attiene da ultimo la domanda proposta dall'Ardis, di restituzione delle somme versate al Comune di Fagnano Castello in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello, a seguire annullata, che aveva riconosciuto il concorso di colpa delle parti (somma pari alla metà dell'importo che il Comune aveva inizialmente corrisposto all'Ardis in esecuzione della sentenza di primo grado), a fronte della contestazione del Comune (che ha dedotto che nessun pagamento spontaneo di tale somma da parte dell'attore vi era stato, tanto da indurlo a richiedere un decreto ingiuntivo a seguire peraltro opposto) ed in mancanza di prova di tale pagamento (l'Ardis nulla ha prodotto in proposito) la domanda deve essere rigettata.

La sentenza di primo grado, dunque deve essere riformata nella sola parte relativa all'importo liquidato al n.1 del dispositivo a titolo di danno non patrimoniale dovendosi leggere al posto dell'importo di € 11.689,00 l'importo di € 15.689,00. Avendo la sentenza di primo grado già avuto esecuzione quanto al pagamento delle somme indicate in dispositivo, al fine di rendere omogenee le poste la somma di € 15.689,00 (determinata alla data della sentenza 14.3.03) deve essere devalutata alla data del sinistro (8.8.98); analogamente le somme pagate dal Comune di Fagnano Castello devono essere devalutate anch'esse alla stessa data. Sulla differenza spetta la rivalutazione monetaria sino alla presente pronuncia oltre che gli interessi gradualmente sulla somma anno per anno rivalutata. Spettano infine gli interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo.

Le spese di lite del grado di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/14 nella misura media seguono la



soccombenza e devono essere distratte in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dal Comune di Fagnano Castello nei confronti di Ardis Filiberto avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 490/03 depositata in data 15.3.03, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:

- In parziale riforma della sentenza impugnata determina in € 15.689,00 l'importo del risarcimento del danno spettante ad Ardis Filiberto alla data della sentenza di primo grado, e condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento della somma residua, detratto l'importo già corrisposto, e calcolata nei termini di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi gradualmente dalla data del sinistro sino alla presente pronuncia ed interessi legali dalla presente sino al soddisfo;
- Conferma nel resto;
- Condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento in favore di Ardis Filiberto delle spese di giudizio dei gradi successivi al primo che liquida in € 3.777,00 oltre iva, cpa ed accessori come per legge per il grado di appello, in € 2.981,48 (di cui € 46,48 a titolo di esborsi) oltre iva, cpa e accessori come per legge per il giudizio di Cassazione, ed in € 4.050,42 (di cui € 273,42 a titolo di esborsi) oltre iva, cpa e accessori come per legge per il grado di rinvio, con distrazione.

Catanzaro così deciso nella camera di consiglio in data 28 novembre 2018

L'Estensore

Giovanna Mastroianni

Il Presidente

Carmela Ruberto

